

IL NUOVO VADEMECUM SULLE ASSENZE PER MALATTIA DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO.

DI LIBERO TASSELLA

A) Docenti con contratto a tempo indeterminato .

Il riferimento normativo: art. 17 del CCNL del 29.11.2007.

1. Una premessa.

L' assenza per malattia, poichè si configura come un diritto e non interrompe il rapporto di lavoro, il docente, collocato in malattia, conserva tutti i diritti ed è tenuto a tutti gli obblighi connessi al suo stato.

La discrezionalità dell'Amministrazione scolastica è limitata al solo accertamento della sussistenza dei presupposti, costituiti dall'esistenza dell'infermità e dei suoi effetti temporaneamente invalidanti. Cosicché, una volta che sia stato certificato il carattere temporaneamente invalidante della malattia, l'assenza per motivi di salute non può essere negata.

2. La durata dell'assenza per malattia.

La durata massima dell'assenza per malattia è stabilita in 18 mesi (pari a 548 gg.), sia se fruita in un unico periodo senza soluzione di continuità sia se frazionata in più periodi; in questo ultimo caso, si sommano tutti i periodi di assenza per malattia fruiti nel triennio precedente l'ultimo evento morboso, che pertanto rappresenta un arco temporale mobile che va verificato di volta in volta.

Ad esempio: se il docente si assenta per malattia nel periodo che va dal 10 aprile 2008 al 15 agosto 2008, l'arco del triennio di riferimento abbraccerà il periodo dal 16 agosto 2005 al 15 agosto 2008. Nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si sommano sia agli effetti della determinazione della durata massima (18 mesi) sia agli effetti della retribuzione.

I periodi di assenza per malattia entro i 18 mesi non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Essi sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché del trattamento di fine rapporto. Sono inoltre validi ai fini della maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse. Non sono invece validi ai fini del compimento del prescritto periodo di prova o dell'anno di formazione per i neo immessi in ruolo.

Allo scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari motivi di gravità, il docente può chiedere a domanda un ulteriore periodo di 18 mesi senza alcuna retribuzione, ai soli fini della conservazione del posto. Tali periodi di assenza, privi di contribuzione, se successivi al 31.12.1996, ai sensi del D. Lgs. n. 564 del 16.9.1996, possono, a domanda, essere riscattati dagli interessati ai fini pensionistici.

Prima di autorizzare l'ulteriore periodo d'assenza, l'Amministrazione scolastica deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute del richiedente per il tramite del competente organo

sanitario, ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Allo scadere dei limiti massimi d'assenza oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento diagnostico, il docente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo l'indennità sostitutiva di preavviso. Se, invece, il docente dichiarato inidoneo all'insegnamento, risulta idoneo ad altre eventuali mansioni, può presentare domanda di collocazione fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti coerenti con la sua preparazione culturale e professionale. La mancata richiesta di utilizzazione autorizza l'amministrazione a procedere alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, sempre con la corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso.

L'utilizzazione è disposta dal Direttore Scolastico Regionale, sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Sono fatte salve, dalle vigenti disposizioni in merito, le norme speciali richiamate dall'art. 17 comma 7 del CCNL 29.11.2007, che garantiscono il diritto alla conservazione del posto per coloro che sono affetti di TBC, nonché le norme, contenute nella Legge 26.6.1990 n. 162 assorbita dal D.P.R. 9.10.1990 n. 309, che garantiscono il diritto alla conservazione del posto per coloro che devono partecipare attivamente all'assistenza di propri familiari in particolari programmi terapeutici.

3. La modalità di computo dei periodi di assenza per malattia.

I periodi d'assenza per malattia, come si è detto nel paragrafo 1), non possono superare in un triennio la durata complessiva di 18 mesi, secondo quanto stabilito per la prima volta l'art. 23 comma 1 del CCNL del 4.8.1995 riconfermato dai CC.NN.LL successivi e ora dall' art 17 comma 1 del CCNL del 29.11.2007. Il computo dei periodi di assenza deve essere fatto per mesi e non per giorni, sia quando l'assenza venga effettuata in un'unica soluzione, sia quando si tratti di più periodi senza interruzioni. Nel computo del mese si deve tener conto del giorno iniziale e non deve essere compreso il giorno finale. Ad esempio: la richiesta di un mese di assenza a decorrere dal 10.2.2008 va concessa fino al 9.3.2008; la richiesta di due mesi dal 16.9.2007 al 15.11.2007; la richiesta di 30 giorni dal 15.2.2008 va concessa fino al 16.3.2008. Qualora le richieste di assenza si riferiscano a periodi non continuativi, i mesi si considerano tutti di 30 giorni. Così, partendo dal presupposto reale che 18 mesi di assenza corrispondono a 548 giorni ($365:12 \times 18$), se un docente ad una prima assenza per malattia di 14 mesi (gg. $456 = 365:12 \times 14$) fa seguire una seconda richiesta di 80 giorni, l'eventuale terza richiesta non potrà superare la complessiva durata di 12 giorni ($456 + 80 + 12 = 548$).

4. L'assenza per malattia e i giorni festivi, il rientro dopo il 30 aprile.

I giorni festivi iniziali e terminali di un periodo d'assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata, mentre i giorni festivi intermedi al periodo rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano fra due periodi di assenza per malattia fruiti senza interruzione. Analogamente, i giorni festivi intercorrenti tra un periodo di assenza per malattia e uno di ferie o di aspettativa per motivi di famiglia devono essere compresi nei relativi giorni di assenza. Peraltro, qualora ad un'assenza per malattia collocata alla fine della settimana lavorativa (venerdì-sabato) si aggiunga l'assenza del martedì, dopo la domenica e la giornata libera coincidente col lunedì, il docente può valersi della circostanza, per interrompere la durata continuata della malattia col rendersi disponibile alla ripresa del servizio nel giorno di lunedì libero da attività di insegnamento; se la ripresa del servizio non c'è, il periodo di malattia va, senza interruzione, dal venerdì al martedì successivo.

Al fine di garantire la continuità didattica, ai sensi dell'art. 37, del CCNL 29.11.2007, il docente che sia stato assente per malattia con diritto alla conservazione del posto, (la norma contrattuale trova applicazione anche per altra tipologia di assenza), per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica (es. sospensione delle lezioni nel periodo delle festività natalizie e pasquali, ecc...), e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impegnato nella scuola, sede di servizio, in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di 150 giorni

è ridotto a 90 giorni nel caso di docenti di classi terminali. In questi casi il supplente del titolare assente per malattia e che rientra a disposizione dopo il 30 aprile, ai sensi del nuovo CCNL del 29.11.2007 comma 1 art. 37, è mantenuto in servizio anche per gli scrutini e le valutazioni finali.

5. Il trattamento economico durante l'assenza per malattia.

Il trattamento economico spettante al docente, nel caso di assenza per malattia nel triennio., ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del CCNL 29.11.2007 è il seguente:

- nei primi 9 mesi intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti (RPD), con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato: nell'ambito di tale periodo, per malattie superiori a 15 gg. lavorativi che comportino il ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al docente compete anche ogni trattamento economico a carattere fisso e continuativo;
- al 90% della retribuzione, dal 10° al 12° mese;
- al 50% della retribuzione, dal 13° al 18° mese.

Nessuna retribuzione è prevista per l'ulteriore periodo di assenza di 18 mesi con conservazione del posto.

6. Le assenze per gravi patologie.

Nei casi di gravi patologie, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

La normativa che disciplina specificamente le assenze per gravi patologie (art 17 comma 9 del CCNL del 29.11.2007), per le quali, come si è detto, è prevista la retribuzione intera e l'esclusione dal consueto computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non definisce con esattezza le "gravi patologie", lasciandone nel generico la dizione nell'affermare che si deve trattare di gravi patologie. Peraltro, la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico, ma deve essere accertata e certificata dalla competente ASL. Inoltre, la gravità della patologia deve essere collegata all'effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il docente. Pertanto, nella certificazione che il docente deve esibire, non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve essere anche specificato il tipo di terapia adottato. Tale certificazione deve essere rilasciata da medici dell'ASL, che si tratti del medico di famiglia o dello specialista che opera presso gli ambulatori ASL: non è idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.

Si ritiene utile indicare di seguito l'elenco delle malattie considerate croniche ed invalidanti ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera a) del D.Lgs. del Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124.

ACROMEGALIA E GIGANTISMO - AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO - ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE - ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA - ARTRITE REUMATOIDE - ASMA - CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE - COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN - DEMENZE - DIABETE INSIPIDO - DIABETE MELLITO - DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL - EPATITE CRONICA

(ATTIVA) – EPILESSIA – FIBROSI CISTICA – GLAUCOMA –INFEZIONE DA HIV – INSUFFICIENZA CARDIACA – INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) – INSUFFICIENZA RENALE CRONICA – INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA – IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTETIPO II A e II B – IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA – IPRECOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III – IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO – IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) – LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO – MALATTIA DI ALZHEIMER – MALATTIA DI SJOGREN – IPERTENSIONE ARTERIOSA – MALATTIA O SINDROME DI CUSHING – MIASTENIA GRAVE – MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO - MORBO DI BUERGER – MORBO DI PAGET – MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI – NANISMO IPOFISARIO – NEONATI PREMATURI IMMaturi A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE – NEUROMIELITE OTTICA - PANCREATITE CRONICA – PSICOSI – PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) – SCLEROSI MULTIPLA - SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) - SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNI E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO – SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI – SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (CUORE, RENE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) – SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA – SPONDILITE ANCHILOSANTE – TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) – TIROIDITE DI HASHIMOTO.

7 Assenza per malattia per infortunio sul lavoro e per causa di servizio.

L'assenza per malattia, dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo necessario affinché il docente giunga alla completa guarigione clinica (cfr. art.20 comma 1 CCNL 29.11.2007). Per la comunicazione al dirigente scolastica, si propone un modello nel paragrafo n. 11.

Se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al docente spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.

8 Assenza per malattia e ferie.

Le ferie già in godimento sono interrotte da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di tre giorni, l'amministrazione scolastica deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione del docente (vedi modulo n. 3) di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non goduto in caso di malattia, potrà essere fruito dal docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo ma solo nei periodo di sospensione dell'attività didattica. (cfr. art. 13 CCNL 29.11.2007)

9 La comunicazione alla scuola dell'assenza per malattia.

L'assenza per malattia, salvo l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il docente presta servizio tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche in caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Salvo comprovato impedimento, il docente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi, al fine di consentire alla scuola di valutare subito l'esigenza di convocare il supplente. Qualora il termine dei 5 giorni scade in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (cfr. comma 11 art. 17 CCNL 29.11.2007).

per telefono, per fax, per telegramma o per altre vie brevi (vedi modulistica) all'istituto scolastico o educativo di servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione di un periodo di assenza già fruito.

10. La certificazione medica.

Il docente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi, entro e non oltre i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dell'eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi, per consentire alla scuola di valutare subito l'esigenza di nominare il supplente. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La decorrenza dell'assenza non necessariamente deve coincidere con la data del rilascio del certificato medico. Nella pratica si possono determinare i seguenti due casi:

a) se il certificato è rilasciato con decorrenza dallo stesso giorno in cui il docente ha già prestato servizio (la mattina il docente lavora e nel pomeriggio si ammala), l'assenza dal servizio comprende il numero di giorni di prognosi decurtato di uno, che è teoricamente quello di rilascio del certificato, ad esempio se la prognosi lavorativa supponiamo sia di 20 giorni, l'assenza dal servizio è per 19 giorni, poiché il 20° giorno coincide con il giorno del rilascio del certificato;

b) se il certificato attesta che il docente dichiara di essersi ammalato dal giorno immediatamente precedente quello del suo rilascio, il certificato copre anche tale giorno di assenza e il conteggio della prognosi parte non dalla data del rilascio del certificato bensì da quella attestata dal medico come data in cui il docente gli ha dichiarato di essersi ammalato (cfr. Sentenza del Pretore di Lecco 30.4.1988). Di seguito si procede a un esempio per chiarire questa seconda ipotesi. Il docente si assenta il 4.2.2008, ma il certificato medico è rilasciato il 5.2.2008 con la precisazione "dichiara di essersi ammalato dal 4.2.2008": se la prognosi è di tre giorni, il periodo coperto dal certificato va dal 4.2.2008 al 6.2.2008.

11. La visita fiscale e fasce di reperibilità.

L'istituzione scolastica o educativa oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio, in caso di docenti utilizzati o comandati, può disporre (1) sin dal primo giorno il controllo della malattia attraverso il competente organo sanitario, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Il controllo non è disposto se il docente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Il docente che durante l'assenza per malattia, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il docente assente per malattia, anche se dispone di espressa autorizzazione ad uscire da parte del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

La permanenza del docente nel proprio domicilio durante le fasce orarie può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di leggi. Qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che devono essere, a richiesta, documentati), è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

(1) Si ricorda che già l'art. 49 del CCNL 26 maggio 1999, ora trasfuso nell' art. 17 comma 12 del CCNL del 29.11.2007, aveva modificato il dettato del precedente testo contrattuale (cfr. comma 11 art. 23 del CCNL 4 agosto '95), trasformando quello che risultava come un obbligo dell'Amministrazione, che "disponeva" la visita fiscale, in un'iniziativa rimessa alla discrezione del dirigente scolastico, che "può disporre" la visita fiscale; pertanto all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà e non attribuito l'obbligo di attivare la visita fiscale.

- **Modalità d'effettuazione della visita fiscale.**

Le ASL devono garantire l'effettuazione delle visite di controllo domiciliare entro lo stesso giorno della richiesta. Il medico incaricato del controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l'esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio, redigendo il relativo referto in triplice copia (due da consegnare giornalmente all'ASL e una per il docente). Qualora il docente non accetti l'esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale dell'Unità Sanitaria Locale. Il medico incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo, qualora ritenga esaurita la malattia. Se il docente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un'infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo. Anche nel caso di riduzione del periodo di malattia, il docente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo; se non riassume servizio, l'amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'impiego. Peraltro il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve darne adeguata motivazione scritta. Nel caso in cui il docente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l'invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo. Va chiarito che l'obbligo di giustificare l'assenza dal domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il docente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.

- **Assenza dal domicilio durante la malattia.**

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463 convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, in caso di assenza, senza giustificato motivo, dal domicilio indicato all'amministrazione per il controllo durante le fasce orarie, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo. Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3.2.1988, se ha giudicato legittima la perdita dell'intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in

conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare, ha previsto un'ulteriore visita fiscale di controllo nei rimanenti giorni di malattia, perché possa essere applicabile la sanzione della decurtazione al 50% del trattamento economico. Pertanto, solo nel caso che il docente risulti assente ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo, sarà possibile disporre tale riduzione. D'altra parte, il limite di dieci giorni rappresenta il periodo massimo per il quale è possibile operare la trattenuta della retribuzione completa: essa, ovviamente, dovrà essere calcolata sulle effettive giornate d'assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci. Perché si possa legittimamente procedere alla sanzione economica, è necessario che il medico di controllo, constatata l'assenza del docente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione, contenente l'invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed a giustificare l'assenza dal domicilio presso la scuola di appartenenza entro 15 giorni. Decorso il suddetto termine senza che il docente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella da lui prodotta, l'amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, dandone comunicazione all'interessato.

La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l'assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi, che il docente ha l'obbligo di documentare. La Corte di Cassazione, con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato che costituisce valido motivo di giustificazione dell'assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità la necessità di recarsi dal proprio medico curante per l'insorgere di una colica o per accertamenti immediatamente urgenti. Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3142/2002 ha stabilito che il docente assente per malattia non reperibile a casa nelle fasce orarie previste non è passibile di sanzioni, quando l'assenza da casa è dovuta a causa di forza maggiore oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in orario coincidente con le fasce di reperibilità. Dopo la visita fiscale, non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli, giacché esso risulterebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990): tale precisazione, però, non è stata menzionata ancora una volta nelle norme del CCNL sottoscritto il 29.11.2007

Una recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 4247 del 2.3.2004 ha ribadito che il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove adduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo quello di avere, nell'occasione, effettuato una visita presso il suo medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria 10-12 e 17-19, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità. In buona sostanza il docente deve dimostrare che l'allontanamento dal proprio domicilio durante la fascia oraria di reperibilità sia stata l'unica strada ragionevole perseguibile per la tutela del proprio stato di salute.

- **Visita di controllo all'estero.**

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.1998, ha affermato che rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala all'estero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e dell'indirizzo dove eventualmente disporre l'effettuazione della visita fiscale.

- **Visita fiscale effettuata presso un albergo.**

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.98, ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. In tal caso il dipendente ha l'onere di comunicare con precisione l'indirizzo di riferimento per l'eventuale visita di controllo.

- **Visita di controllo nel caso di malattia conseguente ad infortunio sul lavoro.**

La Corte di Cassazione con sentenza in data 2.6.1998 ha affermato che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, le fasce orarie di reperibilità, previste dalle sole malattie ordinarie, non vanno rispettate.

- **Guasto al campanello.**

Legittimamente è considerata ingiustificata l'assenza di un dipendente, se non sia stato impossibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell'abitazione del dipendente stesso (TAR Lombardia 17.11.1997 n. 1946).

- **Cambio del domicilio senza darne comunicazione.**

L'assenza dal domicilio durante la visita fiscale di controllo deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dallo stesso senza informare l'amministrazione. (TAR Abruzzo 7.2.1997 n. 56). La Corte di Cassazione con sentenza del 1996 ha affermato che la mancata effettuazione alla visita di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per l'inesatta comunicazione del proprio domicilio configura l'ipotesi dell'irreperibilità al domicilio.

- **Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche.**

La Corte di cassazione con sentenza in data 23.7.1998 ha affermato che l'assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.

- **Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante.**

La Corte di cassazione con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato che deve considerarsi giustificata l'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l'insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.

- **Visita ambulatoriale.**

Non è raro il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte.

In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo.

La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata. (Corte di Cassazione sentenza del 14.9.1993).

- **Prospetto riepilogativo.**

Assenza alla prima visita fiscale	Perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia o per il minor periodo che precede la seconda visita.
Assenza alla seconda visita fiscale	Perdita del trattamento economico per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia; riduzione del trattamento economico del 50% per i giorni successivi.

Assenza alla visita domiciliare, per giustificato motivo, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale.	Perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia.
Assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che conferma malattia.	Perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

12. La modulistica.

Per usufruire di un'assenza nell'ambito dei primi 18 mesi, non è richiesta un' apposita domanda scritta, ma una semplice comunicazione anche solo orale; qui si propone un modello scritto (vedi modulo n. 1), consigliamo la comunicazione scritta. La presentazione della domanda scritta è invece richiesta nel caso in cui il docente intenda usufruire degli ulteriori 18 mesi nei casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento economico. Inoltre proponiamo sia la comunicazione scritta al dirigente scolastico (vedi modulo n. 2) per l' assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro sia (vedi modulo n. 3) sia per la sospensione delle ferie per ricovero ospedaliero o per malattia superiore a tre giorni.

Al dirigente scolastico

Oggetto: assenza per malattia dell'ins.,
 prof. _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____ prov. _____ il _____ residente in _____
 n. _____ Cap _____ comune _____ prov. _____
 tel. _____ cell. _____ e-mail _____
 in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato titolare presso
 _____ in servizio presso codesta istituzione scolastica

COMUNICA,

ai sensi art. 17 del CCNL del 29.11.2007, di assentarsi per motivi di salute dal
_____al_____ (specificare se trattasi di visita specialistica ovvero indicando sede in cui
avviene _____ o _____ ricovero
ospedaliero)_____.

Durante il periodo indicato dal medico sarà domiciliato/a a:

in via/piazza _____ n.____ Cap _____ comune _____
_____ prov ____ tel._____
cell_____ .

l'infermità è causata da colpa di un terzo.

ALLEGA:

Certificato medico (o certificato di ricovero ospedaliero o altro);

Si riserva di inviare entro i successivi 5 giorni : certificato medico (o certificato di ricovero ospedaliero o altro).

data _____

firma

Al dirigente scolastico

Oggetto: assenza per malattia dovuta ad infortunio
dell'ins./prof_____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ Pr _____ il _____ residente in _____
_____ n. _____ Cap _____ comune _____
Pr _____ Tel. _____ cell. _____ email _____
in qualità di _____ con contratto a tempo indeterminato
titolare presso _____ in servizio presso codesta
istituzione scolastica

COMUNICA,

ai sensi dell'art. 20 del CCNL 29.11.2007, di assentarsi per malattia dovuta all'infortunio verificatosi a scuola il giorno _____, dal _____ al _____.

Durante il periodo indicato dal medico sarà domiciliato/a a:

in via/piazza _____ n. _____ Cap _____ comune _____
_____ prov _____ tel. _____, cell _____

ALLEGA:

- Certificato di denuncia infortunio ;
- Si riserva di inviare il certificato di denuncia infortunio;
- Certificato medico (o certificato di ricovero ospedaliero o altro);
- Si riserva di inviare entro i successivi 5 giorni : certificato medico (o certificato di ricovero ospedaliero o altro).

data _____

firma

Al dirigente scolastico

Oggetto: sospensione delle ferie per ricovero ospedaliero o per malattia superiore a tre giorni.

__l__ sottoscritt__ _____ nat__ a _____ (____) il _____ in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di _____ con contratto a tempo indeterminato,

INFORMA

ai sensi dell'art. 13, comma 13 CCNL 29.11.2007, che il periodo di ferie dal _____ al _____ è interrotto da malattia o ricovero ospedaliero.

A tal fine dichiara di trovarsi, ai sensi del comma 13 art. 13, nella situazione di:

- RICOVERO OSPEDALIERO dal _____ al _____
- MALATTIA DOCUMENTATA dal _____ al _____

_____ li _____

FIRMA

B) Docenti con contratto a tempo determinato.

Il riferimento normativo: art. 19 del CCNL del 29.11.2007.

Al personale docente assunto a tempo determinato, agli insegnanti di religione che non hanno ancora raggiunto il quinto anno di servizio (di cui all'art. 3 comma 6 D.P.R. 399/1988) e al personale docente non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 Legge 20 maggio 1982 n. 270, in materia di assenze per malattia si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le stesse disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

- **Personale docente assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi di assenza per malattia in un triennio scolastico. La retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Ai fini del computo dei nove mesi di assenza, il triennio da prendere a riferimento decorre dalla data di decorrenza della prima assenza: ad esempio, se un docente è inizialmente assente per malattia nel periodo dal 1.3.2008 al 30.4.2008, il triennio entro cui va fatto il conteggio dei nove mesi comprende l'anno scolastico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

- **Personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D. Lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988.**

Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di assenza per malattia non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Anche in questo caso la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

- **Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico.**

Per tale personale docente si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Al personale docente in questione, il trattamento economico è corrisposto dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo. Per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro sono retribuite le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero del titolare assente. Le assenze per malattia retribuite o parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. I periodi di assenza senza assegni invece interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. (commi 6 e 11 art. 19 CCNL 29.11.2007)

Anche al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie previste per i docenti con contratto a tempo e indeterminato nonché le norme previste per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro e a causa di servizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del CCNL 29.11.2007.

Per quanto non specificato nella sezione B), si rinvia a quanto trattato nella sezione A) relativa ai docenti con contratto a tempo indeterminato

Modulistica per l'assenza per malattia ad uso del personale docente a tempo determinato.

Il modulo n. 1 si riferisce al supplente annuale, il modulo n. 2 al supplente temporaneo.

Al dirigente

scolastico

Oggetto: assenza per malattia ins. prof _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

_____ prov. ____ il _____ residente in _____

n. ____ Cap _____ comune _____ prov. ____ tel.

_____ in qualità di _____ con

contratto a tempo determinato SUPPLENTE ANNUALE:

COMUNICA,

ai sensi dell'art. 19 del CCNL 29.11.2007 di assentarsi dal servizio per motivi di salute dal _____ al _____ (specificare se trattasi di visita specialistica indicando sede in cui avviene o ricovero ospedaliero).

Durante il periodo indicato dal medico sarà domiciliato/a a:

in via/piazza _____ n. ____ Cap _____ comune _____
_____ prov ____ tel. _____

l'infermità è causata da colpa di un terzo.

ALLEGA:

Certificato medico (o certificato di ricovero ospedaliero o altro);

Si riserva di inviare: certificato medico (o certificato di ricovero ospedaliero o altro).

Data _____

Firma _____

Al dirigente

scolastico

Oggetto: assenza per malattia, ins., prof _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

_____ prov. ____ il _____ residente in _____

n. ____ Cap _____ comune _____ prov. ____

tel. _____ in qualità di _____ con

contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico

COMUNICA

- ai sensi dell'art. 19 comma 10 del CCNL del 29.11.2007 di assentarsi al servizio per motivi di salute dal _____ al _____ (*specificare se trattasi di visita specialistica indicando sede in cui avviene o ricovero ospedaliero*).

Durante il periodo indicato dal medico sarà domiciliato/a a:

in via/piazza _____ n. ____ Cap _____ comune _____
_____ prov ____ tel. _____

l'infermità è causata da colpa di un terzo.

ALLEGA:

Certificato medico (o certificato di ricovero ospedaliero o altro);

Si riserva di inviare: certificato medico (o certificato di ricovero ospedaliero o altro).

Data _____

Firma _____